

ENPAF

Ente
Nazionale
Previdenza
Assistenza
Farmacisti





Presentazione

Conoscere e condividere: nell'epoca della comunicazione è ormai indispensabile fornire informazioni che devono però rispondere a criteri di qualità e di efficacia tali da permettere ai destinatari un loro uso consapevole. Un obiettivo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpaf ha voluto perseguire con questa brochure che si propone di fornire agli iscritti un'ampia panoramica degli istituti e dei servizi a loro disposizione, assicurando le indicazioni indispensabili per una "comunicazione" rapida ed efficiente con gli uffici dell'Ente. Si tratta di un'iniziativa il cui scopo principale è quello di rendere ancora più saldi i rapporti con gli iscritti, e nel contempo di far conoscere le attività istituzionali dell'Enpaf. Una prova di doverosa trasparenza che si propone di illustrare a tutti gli iscritti ciò che deve essere conosciuto per la propria previdenza.

Emilio Croce

L'Enpaf è l'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti che eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme di legge o di regolamento.

Con decreto interministeriale 7 novembre di novembre 2000 l'Enpaf si è trasformato in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.

Tutti gli iscritti all'Ordine sono automaticamente iscritti anche all'Ente; la decorrenza dell'iscrizione e della cancellazione decorre dalla data in cui il Consiglio direttivo dell'Ordine adotta la relativa deliberazione.



Il contributo obbligatorio all'Enpaf è forfetario, quindi non legato al reddito professionale ed è infrazionabile.

Ne consegue che anche un solo giorno nell'anno di iscrizione all'Ente comporta l'obbligo di versare la contribuzione.

È necessario che il Consiglio dell'Ordine approvi la delibera di cancellazione dall'Albo dell'iscritto prima della fine dell'anno qualora lo stesso voglia essere esonerato dalla contribuzione obbligatoria per l'anno successivo.

The background features a vibrant yellow color. A large, abstract graphic is composed of thin, light-yellow lines that sweep across the page, creating a sense of movement and depth. In the lower-left quadrant, there is a prominent, solid red circle with a slight 3D effect, suggesting a pill or a lens. The overall aesthetic is clean, modern, and professional.

LA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA

La misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'Enpaf. Gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti stabiliti dal dal Regolamento hanno la facoltà di richiedere la riduzione percentuale del contributo.

I requisiti per la riduzione del contributo

Possono chiedere la riduzione del contributo previdenziale le seguenti categorie di iscritti (per ciascuna viene indicata la diversa misura di riduzione che può essere richiesta):

- iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione ad altro Istituto di previdenza. (aliquote: 33,33%; 50%, 85%);
- iscritti che non svolgono attività professionale. (aliquote: 33,33%; 50%);
- iscritti che siano titolari di una pensione Enpaf e non esercitino attività professionale. (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);
- iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);

Gli effetti della riduzione contributiva

L'iscritto che richiede la riduzione del contributo previdenziale fruirà di un trattamento previdenziale proporzionalmente ridotto rispetto a quello che verrebbe liquidato versando la contribuzione in misura intera.

Il contributo di solidarietà

Coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004 hanno la possibilità di chiedere di versare il contributo di solidarietà, pari al 3% del contributo intero vigente nell'anno per gli iscritti, esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, ovvero pari all'1% del contributo intero vigente nell'anno, per un periodo massimo di 5 anni, per gli iscritti disoccupati temporanei ed involontari. Si tratta di un contributo che non produce anzianità di contribuzione utile per maturare il diritto a pensione nei confronti dell'Enpaf.

Le percentuali di riduzione del contributo

33,33%

si versa il 66,66%
del contributo
intero

50%

si versa la metà
del contributo
intero

85%

si versa il 15% del
contributo intero

Le categorie

Possono chiedere di versare il contributo di solidarietà, le seguenti categorie di iscritti:

- iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione ad altro Istituto di previdenza e che non abbiano altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria;
- iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.



L'iscritto che sia disoccupato temporaneo ed involontario può conservare la riduzione massima dell'85% ovvero il contributo di solidarietà nella misura dell'1% per non più di cinque anni complessivi nel corso del suo rapporto assicurativo con l'Enpaf. In altre parole, ai fini del termine unico di cinque anni, i periodi in cui l'iscritto ha fruito della riduzione dell'85% ovvero del contributo di solidarietà, per disoccupazione temporanea ed involontaria, si sommano.

La domanda di riduzione

La riduzione contributiva o la richiesta di contributo di solidarietà non possono essere riconosciuti se non a seguito di presentazione di apposita domanda che deve essere presentata all'Enpaf nell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio contributivo.

A partire dal 1° gennaio 2014, la domanda deve essere presentata nell'anno per il quale si intende fruire del beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà.

I termini di decadenza

Il Regolamento prevede che la domanda di riduzione, o quella per il contributo di solidarietà debba essere presentata a pena di decadenza:

- entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio;
- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende fruire del beneficio, nel caso in cui l'evento che consente di chiedere la riduzione si sia verificato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

A partire dal 1° gennaio 2014 la domanda deve essere presentata a pena di decadenza:

- entro il 30 settembre dell'anno in cui si intende fruire del beneficio;
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire del beneficio nel caso in cui il periodo che consente di usufruire della riduzione (6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare) venga completato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Il termine per i neo iscritti

Un caso a parte riguarda coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine e all'Enpaf; considerato che la riscossione nei loro confronti avviene nell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello della loro prima iscrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il termine è fissato al 30 settembre dell'anno successivo alla loro iscrizione all'Albo ovvero al 31 dicembre sempre dell'anno successivo alla loro iscrizione all'Albo nel caso in cui il periodo che consente di usufruire della riduzione venga completato dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.



Spesso si incorre nell'equivoco di ritenere che la riduzione, o il contributo di solidarietà, possano essere richiesti purché l'iscritto, al momento in cui presenta la domanda, si trovi nella condizione per ottenerli. Non è così: è necessario che l'iscritto possenga tale condizione per almeno la metà più uno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.

Il contributo intero

Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei:

- titolari di farmacia-parafarmacia;
- soci di società di gestione di farmacia privata o parafarmacia
- associati agli utili di farmacia – parafarmacia
- iscritti che lavorano in farmacia o parafarmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare
- esercenti attività professionale in regime libero – professionale;
- esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
- Titolari di borse di studio che comportano lo svolgimento di attività professionale, per le quali non sussista l'obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps.



Nel caso in cui un iscritto che in precedenza apparteneva ad una categoria che gli consentiva di fruire di un beneficio contributivo, perda tale condizione in quanto è entrato a far parte di una categoria che non ha diritto al beneficio, deve darne comunicazione all'Ente entro l'anno solare in cui si è verificato l'evento. Ove non lo faccia e venga accertata l'omessa comunicazione oltre al reintegro contributivo subirà l'applicazione di sanzioni aggiuntive.

E' importante sottolineare che perde il diritto alla riduzione nell'anno l'iscritto che diventi titolare di farmacia, socio di società di gestione di farmacia privata, associato agli utili di farmacia ovvero collaboratore di impresa familiare anche per un solo giorno all'interno dello stesso anno solare, mentre l'iscritto che diventi titolare, socio, associato agli utili di una "parafarmacia" o inizi ad esercitare attività professionale in regime libero professionale ovvero in collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a progetto o nell'ambito di una borsa di studio perde la riduzione già acquisita esercitando l'attività professionale, in regime giuridico, per almeno 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare.

Il contributo assistenziale e quello di maternità

Oltre al contributo previdenziale, sono previste altre due tipologie di contributi quello di assistenza e quello di maternità che finanziano le rispettive gestioni interne all'Enpaf; entrambi i contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti, anche per coloro che optino per il contributo di solidarietà.

La contribuzione volontaria

Il regolamento prevede accanto alla contribuzione previdenziale obbligatoria altre forme di contribuzione volontaria che hanno lo scopo di incrementare l'ammontare del trattamento pensionistico ma che non sono utili per l'anzianità contributiva necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità. Si tratta di:

Riscatto del corso di studi universitari.

l'iscritto può riscattare la durata del corso di studi universitari fino a un massimo di cinque anni, l'onere da versare viene determinato sulla base del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda; tale importo viene moltiplicato per un coefficiente che cresce in relazione all'età dell'iscritto che richiede il riscatto.

ETÀ	COEFFICIENTE
fino a 39 anni	1
da 40 a 44 anni	1,4
da 45 a 49 anni	1,9
da 50 a 54 anni	2,5
da 55 anni ed oltre	3,2

L'ammontare così ottenuto per ciascun anno viene moltiplicato per il numero degli anni che l'iscritto intende riscattare.



L'importo del riscatto del corso di studi universitari viene calcolato prendendo a riferimento il contributo previdenziale intero, tuttavia, a richiesta, l'interessato può ottenere un riscatto anche in misura ridotta, ossia rapportato alla contribuzione previdenziale che versa con il beneficio della riduzione. Questa facoltà è preclusa all'iscritto che fruisca di riduzione contributiva in quanto si trovi in condizione di disoccupazione temporanea ed involontaria. Chi versa il contributo di solidarietà non può richiedere il riscatto.

Reintegro contribuzione ridotta.

L'iscritto che abbia versato la contribuzione in misura ridotta può chiedere di reintegrare i versamenti effettuati, allo scopo di portare i contributi al livello della quota intera, tale operazione gli consentirà di usufruire dei coefficienti di pensione rapportati al contributo intero. L'importo da versare, a titolo di reintegro, è determinato dalla differenza tra il contributo ridotto versato per ciascun anno da reintegrare e l'ammontare del contributo intero vigente al momento in cui l'interessato presenta la domanda di reintegro.

Adeguamento dei coefficienti di pensione per il periodo 1995 – 2003.

A partire dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore un importo di pensione più elevato di quello applicato in precedenza (in particolare di quello del periodo 1995 – 2003); allo scopo di consentire a chi aveva versato la contribuzione in misura intera nel periodo suddetto di usufruire del coefficiente economico vigente dal 2004, è stato previsto un meccanismo di adeguamento per ciascun anno (dal 1995 al 2003) nel quale l'interessato intende usufruire dell'importo di pensione più elevato. In questo caso l'iscritto è tenuto a versare la differenza tra l'ammontare di pensione più alto e quello applicabile dal 1995 al 2003, questo differenziale va moltiplicato per un coefficiente che aumenta in relazione all'età.

ETÀ	M	F	ETÀ	M	F
30	8,5581	9,0407	50	11,4275	12,1918
31	8,6815	9,1752	51	11,6012	12,3831
32	8,8064	9,3116	52	11,7790	12,5792
33	8,9331	9,4502	53	11,9614	12,7802
34	9,0615	9,5908	54	12,1489	12,9865
35	9,1919	9,7336	55	12,3422	13,1987
36	9,3241	9,8786	56	12,5416	13,4169
37	9,4585	10,0258	57	12,7480	13,6417
38	9,5947	10,1753	58	12,9618	13,8732
39	9,7332	10,3273	59	13,1841	14,1119
40	9,8739	10,4817	60	13,4160	14,3589
41	10,0170	10,6388	61	13,6594	14,6150
42	10,1624	10,7985	62	13,9152	14,8811
43	10,3103	10,9611	63	14,1850	15,1582
44	10,4608	11,1267	64	14,4705	15,4475
45	10,6141	11,2954	65	14,7735	15,7502
46	10,7703	11,4673	66	15,0970	16,0681
47	10,9295	11,6428	67	15,4430	16,4027
48	11,0921	11,8219	68	15,8157	16,7554
49	11,2580	12,0047			



Tutti i riscatti e i reintegri possono essere versati in forma rateizzata fino ad un massimo di venti rate gravate dall'interesse di dilazione del 6% (fatta eccezione per l'adeguamento 1995-2003 per il quale è previsto il tasso di interesse legale). Il mancato pagamento di una rata alla scadenza comporta la decadenza dalla procedura di reintegro o di riscatto, con il riconoscimento, di quanto versato fino alla decadenza, in termini di importo di pensione maturato.

Contribuzione doppia o tripla.

L'iscritto che versa la quota contributiva intera ha la possibilità di scegliere di versare una contribuzione maggiorata pari al doppio ovvero al triplo della contribuzione base intera, in cambio, per gli anni in cui avviene tale versamento, l'iscritto ottiene un incremento del coefficiente economico di pensione così strutturato:

- a) nel caso di contributo doppio viene riconosciuto un primo coefficiente economico rapportato al contributo intero e un secondo coefficiente il cui importo è incrementato del 10% rapportato alla seconda quota contributiva;
- a) nel caso di contributo triplo oltre agli importi indicati alla lettera a) si aggiunge un terzo coefficiente economico di pensione incrementato del 15%.



Tutta la contribuzione assistenziale e previdenziale versata all'ENPAF sia quella obbligatoria che quella volontaria è deducibile dall'imponibile fiscale; non è invece deducibile il contributo di solidarietà.

La restituzione dei contributi

I contributi previdenziali obbligatori e volontari vengono restituiti, a domanda dell'iscritto, che al raggiungimento dell'età pensionabile non abbia conseguito i requisiti previsti per maturare la pensione di vecchiaia, è necessario che l'interessato si dimetta prima dall'Albo. I contributi vengono restituiti fino a quelli versati per l'anno 2003.



LA PREVIDENZA

Le prestazioni

L'Enpaf eroga pensioni dirette - di vecchiaia, di anzianità e di invalidità – e pensioni ai superstiti – indirette e di reversibilità. Il sistema di liquidazione è del tipo “a prestazione definita”; il Regolamento fissa l'importo annuo di pensione correlato al contributo in misura intera (l'importo viene ridotto in relazione alla eventuale riduzione contributiva), l'ammontare della pensione è quindi determinato dalla sommatoria degli importi anno per anno conseguiti anche in relazione alla tipologia di contribuzione richiesta (intera o ridotta).

La Pensione di vecchiaia

Spetta all'iscritto che al raggiungimento dell'età pensionabile (68 anni e quattro mesi di età dal 1° gennaio 2016) abbia maturato 30 anni di iscrizione e contribuzione effettive e 20 anni di attività professionale. Si tratta dei requisiti previsti dalla disciplina “a regime”, per quanto riguarda, invece, gli aspetti, diversi dall'età pensionabile, il regolamento prevede “regimi transitori”, così stabiliti:

- L'anzianità di iscrizione e contribuzione è fissata a 30 anni a partire dagli iscritti che raggiungono l'età pensionabile nell'anno 2011, l'anzianità richiesta aumenta pertanto di anno in anno arrivando al 2011 a 30 anni.
- L'attività professionale non è prevista per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano compiuto i quarantacinque anni a quella data;
- L'attività professionale per coloro che iscritti al 31 dicembre 1994 avevano meno di quarantacinque anni è richiesta nella misura di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

L'età pensionabile è aumentata a partire dal 1° gennaio 2016 nella stessa misura dell'incremento della speranza di vita previsto per il sistema generale obbligatorio, pari a quattro mesi.



Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si cristallizza al raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero al momento in cui si conseguono gli ulteriori requisiti necessari per la maturazione del trattamento in questione, qualora tali requisiti si perfezionino successivamente al compimento dell'età pensionabile; ne consegue che sebbene la domanda dell'interessato costituisca un elemento indispensabile per avviare la procedura di liquidazione, quest'ultima comporta l'erogazione di arretrati che spettano dalla data in cui l'iscritto ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero dal momento in cui si conseguono gli ulteriori requisiti necessari per la maturazione del trattamento in questione, fino a quando il trattamento previdenziale non venga corrisposto.

Il procrastino

E' prevista la possibilità per il farmacista iscritto e che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal febbraio 2004 di chiedere il procrastino del pensionamento di vecchiaia. In altre parole l'interessato può domandare che la decorrenza della pensione di vecchiaia venga spostata di un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di dieci, quale contropartita del posticipo l'iscritto ottiene un aumento dell'ammontare di pensione maturato alla data della

originaria decorrenza. Il procrastino presenta anche un vantaggio fiscale per chi vi aderisca, se dopo il

raggiungimento dell'età pensionabile l'interessato continua a svolgere la propria attività (si pensi al titolare di farmacia), posticipare la pensione e quindi ottenerne il pagamento più tardi dopo la cessazione dell'attività evita che il reddito di pensione percepito quando si svolge ancora un'attività si cumuli con gli altri e venga tassato in base a un'aliquota marginale particolarmente

alta. La domanda di procrastino può essere revocata in qualunque momento, come

pure in qualunque momento il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere allungato ovvero accorciato. In caso di premorienza la percentuale di procrastino maturata viene applicata alla pensione spettante ai superstiti.

ANNI	M	F
1	6,6	6,3
2	14,0	13,2
3	22,1	20,9
4	31,1	29,5
5	41,2	39,2
6	52,4	50,0
7	64,9	62,3
8	78,9	76,3
9	94,6	92,4
10	112,2	110,9

Valori in vigore dal 1 gennaio 2013



La domanda di procrastino va presentata a pena di decadenza nell'anno in cui l'iscritto matura la pensione di vecchiaia e non oltre il mese di decorrenza della pensione stessa.

L'attività professionale

Si tratta di un argomento che riguarda in modo trasversale tutto il sistema dell'Enpaf, in quanto ad esso è legato innanzitutto il regime contributivo e la possibilità di chiedere la riduzione del contributo previdenziale, ovvero l'attribuzione del contributo di solidarietà, se l'iscritto svolge attività professionale in regime di lavoro dipendente con versamento quindi della contribuzione previdenziale obbligatoria ad altro Istituto oltre all'Enpaf. Inoltre ai fini della maturazione del diritto alla pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, il regolamento richiede un certo numero di anni di attività professionale. L'attività svolta dall'iscritto può definirsi professionale, quando la legge impone l'iscrizione all'Albo per il suo svolgimento ovvero quando presente attinenza con la produzione, distribuzione sperimentazione e controllo del farmaco, secondo le indicazioni generali contenute nel decreto legislativo n. 258 / 1991 sul diritto di stabilimento del farmacista nei Paesi dell'Unione Europea.

La pensione di anzianità

L'istituto è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.



La pensione di invalidità

Spetta **all'assicurato** che abbia almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda di pensione. L'interessato deve essere inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, il requisito viene accertato dall'Enpaf attraverso propri medici. L'erogazione della pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia in regime dipendente che autonomo, nel caso in cui dopo la corresponsione della pensione di invalidità venga riscontrato lo svolgimento di attività lavorativa o il venire meno dello stato di inabilità, la pensione viene revocata. Ove l'iscritto abbia un'anzianità di iscrizione e contribuzione inferiore a venti anni, l'ammontare della pensione viene comunque rapportato a venti anni (maggiorazione convenzionale).

Se la pensione è stata liquidata con la maggiorazione convenzionale e l'interessato rimanga iscritto non può ottenere alcuna riduzione contributiva fino a quando non raggiunga i venti anni di contribuzione.

La pensione ai superstiti

Spetta ai superstiti di farmacisti deceduti già titolari di pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità o di invalidità) in questo caso si parla di pensione di reversibilità, nonché ai superstiti di farmacisti deceduti senza essere titolari di trattamento pensionistico Enpaf, in questo secondo caso si parla di pensione indiretta. Per ottenere la pensione indiretta è necessario che al momento del decesso l'iscritto avesse i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, ovvero almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente quello dell'evento; in questo secondo caso la pensione indiretta è oggetto della stessa maggiorazione convenzionale prevista per la pensione di invalidità

Aventi diritto alla pensione

La pensione ai superstiti spetta:

- al coniuge;
- ai figli fino al diciottesimo anno di età, ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso;
- ai figli che siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto, per la durata legale del corso e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età;
- ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;
- in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico del dante causa;
- in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, inabili e a carico del dante causa.

La misura del trattamento

La pensione ai superstiti viene liquidata in misura percentuale rispetto a una pensione base. Le percentuali variano in relazione al numero e alle categorie di superstiti.

Le ipotesi più ricorrenti:

- 60% al coniuge;
- 80 al coniuge e un figlio;
- 100% al coniuge e due o più figli.

Se hanno diritto a pensione solo i figli, le aliquote sono le seguenti:

- 70% un figlio;
- 80% due figli;
- 100% tre o più figli.



Per avviare la procedura di liquidazione della pensione di reversibilità o indiretta è necessario che il superstite avente diritto presenti la relativa domanda, la decorrenza della erogazione è fissata al primo giorno del mese successivo alla data del decesso.



**L'INDENNITÀ
DI MATERNITÀ**

L'Enpaf eroga l'indennità di maternità alle proprie iscritte. L'indennità viene corrisposta a tutte le iscritte che in relazione all'evento non ricevano copertura indennitaria da parte di altro Ente o istituto di previdenza. In particolare l'Enpaf eroga l'indennità alle seguenti categorie di iscritte:

- titolari di farmacia-parafarmacia;
- collaboratrici di impresa familiare (farmacia-parafarmacia);
- associati agli utili di farmacia – parafarmacia;
- socie di società di gestione di farmacia privata o parafarmacia;
- esercenti attività professionale in regime libero – professionale;
- esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
- disoccupate temporanee e involontarie;
- non esercenti alcuna attività professionale che non siano iscritte al Centro per l'impiego.
- Titolari di borse di studio che comportano lo svolgimento di attività professionale, per le quali non sussista l'obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps relativamente alla quota di maternità.

La legge prevede che un'indennità, in misura ridotta, venga erogata anche nel caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria che si sia verificata non prima del terzo mese di gravidanza. Nel caso in cui l'interruzione della gravidanza si sia verificata dopo il sesto mese, l'indennità viene corrisposta in misura piena. L'indennità di maternità viene riconosciuta anche al padre farmacista nel caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.



La domanda per ottenere la liquidazione dell'indennità di maternità può essere presentata a partire dal compimento del sesto mese, ma entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.

Adozioni e affidamenti

La legge prevede un'indennità anche nel caso di adozione (anche internazionale) o affidamento, del minore.



La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia.

LE PRESTAZIONI


DI ASSISTENZA



L'Enpaf eroga prestazioni assistenziali agli iscritti e ai loro superstiti che si trovino in una situazione di bisogno economico, la quale costituisce il presupposto per qualsiasi erogazione, ed abbiano un'età avanzata ovvero si trovino in particolari condizioni di salute, ovvero ancora siano stati colpiti da infortunio, malattia o eventi calamitosi. Sempre sul presupposto di determinati requisiti reddituali vengono bandite borse di studio per i figli degli iscritti. I requisiti per avere diritto alle prestazioni di assistenza sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nell'anno precedente a quello in cui le medesime prestazioni verranno riconosciute. Le prestazioni di assistenza possono essere suddivise in due categorie: quelle a carattere continuativo e di durata annuale e quelle che vengono erogate "una tantum".



La domanda per ottenere l'erogazione di una prestazione di assistenza, ad eccezione delle borse di studio, deve essere rivolta all'Ordine presso il quale il soggetto è ovvero è stato iscritto. L'Ordine è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito all'istanza, parere obbligatorio ma non vincolante, e a trasmettere la pratica all'Enpaf per l'adozione del provvedimento definitivo.



Prestazioni assistenziali a carattere continuativo

Consistono nella liquidazione di una rendita mensile a favore dell'iscritto o del superstite dell'iscritto. L'erogazione del sussidio continuativo è legata all'età e alla condizione di bisogno economico del nucleo familiare dell'iscritto.



Una volta riconosciuta la prestazione assistenziale continuativa, questa ha carattere temporaneo e scade al 31 dicembre dell'anno in cui è stata concessa, occorrerà presentare una domanda direttamente all'ENPAF per ottenerne il rinnovo.

Prestazioni assistenziali "una tantum"

Consistono nell'erogazione di una prestazione singola collegata ad un evento che abbia inciso sulla capacità lavorativa o reddituale dell'iscritto o del superstite (ad es. spese funerarie, malattia, infortunio, eventi calamitosi, disoccupazione involontaria). Anche per questa tipologia di prestazione ha rilievo il reddito del nucleo familiare del richiedente.



La domanda per ottenere una prestazione assistenziale "una tantum" deve essere presentata all'Ordine di appartenenza improrogabilmente entro 180 giorni dalla data dell'evento che ha dato origine all'istanza.

Prestazioni assistenziali per figli con grave disabilità

Destinatari sono i farmacisti che abbiano figli con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. Il sussidio viene corrisposto al farmacista genitore del disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria o, in caso di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace. Sono previste due tipologie di prestazioni assistenziali per minorati: per i disabili di età inferiore ai 21 anni, viene erogato un sussidio straordinario a titolo di contributo per le spese mediche, infermieristiche, riabilitative, connesse alla condizione di disabilità.



La domanda deve essere inviata tramite raccomandata a.r.all'Ordine di appartenenza entro 360 giorni dalla data riportata sulla documentazione fiscale relativa alle spese di cui si richiede il rimborso.

Per i disabili di età pari o superiore ai 21 anni, viene invece erogato un sussidio continuativo, sempre a condizione che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.

Ufficio Relazioni con il Pubblico



dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
Il lunedì, il martedì, il mercoledì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00.



Il Servizio telefonico è disponibile al numero **06.54711**
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30

Contatti



SITO INTERNET

www.enpaf.it

Tramite il sito internet l'iscritto può verificare on line la propria posizione anagrafica e contributiva. Per accedere al servizio Enpaf on line è necessario attivare la procedura di registrazione seguendo le relative istruzioni



FAX PER CORRISPONDENZA

06 5917732



POSTA ELETTRONICA

info@enpaf.it

POSTA CERTIFICATA

posta@pec.enpaf.com

ENPAF

Ente
Nazionale
Previdenza
Assistenza
Farmacisti

www.enpaf.it